



**COMUNE DI CASSARO**  
**Provincia di Siracusa**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE**  
**DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI**  
**SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

**(regolamento modificato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 28/05/2009)**

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1

#### ISTITUZIONE DEL CANONE

1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito nel Comune di Cassaro il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, che sarà applicato secondo le disposizioni del presente regolamento.

2. L'istituzione del Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche il cui pagamento è stato abolito dal 1° gennaio 2004.

### Art. 2

#### OGGETTO

1. Oggetto della assoggettazione al canone per l'occupazione di spazio pubblico è la sottrazione - per la superficie comunque effettivamente occupata - del suolo pubblico all'uso indiscriminato della collettività per lo specifico vantaggio di singoli soggetti.

2. Sono soggette al canone le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, nelle strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio ed al patrimonio indisponibile del Comune.

3. Sono parimenti, soggette al canone le occupazioni di spazi sovrastanti e sottostanti il suolo pubblico, comprese quelle poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici.

4. Il canone si applica altresì, alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita la servitù di pubblico passaggio. La servitù di uso pubblico, ai fini dell'applicabilità della tassa, si intende validamente istituita in presenza di uno specifico titolo costitutivo o per usucapione.

5. Sono considerate aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, le strade statali e provinciali situate all'interno di centri abitati, individuati con deliberazione della Giunta Comunale ai sensi del D.Lgs 285/92 (Codice della strada) e successive modifiche ed integrazioni.

### Art.3

#### FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento ha lo scopo di definire:

- a) le modalità di applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- b) le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca delle concessioni per le occupazioni medesime;
- c) la misura della tariffa;
- d) la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici;
- e) le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione anche coattiva del canone;
- f) le agevolazioni, le esenzioni, le riduzioni e le sanzioni.

2. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono le aree pubbliche ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati e le aree di proprietà privata sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e nei termini di legge, una servitù di pubblico passaggio.

3. Nel presente regolamento con i termini “occupazione” e “occupare” si intende la disponibilità o l’occupazione anche di fatto di suolo pubblico, di spazi pubblici o di beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del comune che sono sottratti all’uso generale della collettività.

#### Art.4 CONCESSIONARIO

1. Il canone è dovuto dal titolare dell’atto di concessione o, in mancanza dell’atto amministrativo, dall’occupazione di fatto.
2. Nel caso di più titolari per l’uso comune del suolo pubblico, il canone è dovuto da uno dei titolari con diritto di rivalsa.
3. Qualora l’occupazione sia inserviente ad un condominio, il soggetto passivo del canone è l’amministratore.

## **TITOLO II - NORME E PROCEDURE PER LE OCCUPAZIONI**

### **Art.5**

#### **DISTINZIONE DELLE OCCUPAZIONI ED ATTO DELLE CONCESSIONI**

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
  - A) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
  - B) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.
2. Dette occupazioni, come innanzi individuate, consentono una utilizzazione particolare dei predetti beni alla quale consegue correlativamente una compressione del diritto di godimento generalizzato sugli stessi da parte della collettività.
3. Qualsiasi occupazione di aree e spazi di cui all'art. 1, comma 2) anche se temporanea, è soggetta ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dall'ufficio competente, su domanda dell'interessato.
4. Per le occupazioni temporanee nei mercati la richiesta e la relativa concessione si considera assolta con l'assegnazione del posteggio da parte dell'ufficio competente.
5. Per le occupazioni temporanee nei mercati che vengono assegnate giornalmente in base a graduatoria la richiesta e la relativa concessione si considera assolta con il pagamento del canone.

### **Art.6**

#### **OCCUPAZIONI ABUSIVE**

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
  - A) difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione;
  - B) che si protraggono oltre il termine della scadenza, senza rinnovo o proroga della concessione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, l'Amministrazione Comunale, previa contestazione delle relative violazioni dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli occupanti di fatto delle spese relative.
3. Resta, comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Alle occupazioni abusive sono applicate le stesse tariffe previste per le analoghe tipologie riferite alle occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente dall'applicazione delle sanzioni.

Art.7  
PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DELLE CONCESSIONI

1. Il rilascio dei provvedimenti di concessione, costituenti titolo per l'occupazione, è subordinato all'attivazione, allo sviluppo ed alla conclusione del relativo procedimento amministrativo in tutte le sue fasi.

2. Detto procedimento è regolato dai principi generali previsti in materia e va coordinato ed integrato con le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, e successive modifiche ed integrazioni, recante il nuovo codice della strada, e dal relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n.241.

Art.8  
DOMANDA DI OCCUPAZIONE

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree in via temporanea o permanente, deve preventivamente presentare domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione.

2. La domanda di concessione deve essere redatta sull'apposito stampato predisposto dal comune in carta resa legale e contenere:

a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio fiscale e il codice fiscale del richiedente;

b) nel caso di soggetti diversi da quelli di cui alla lett. a), la denominazione o ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, nonché, le generalità del legale rappresentante che sottoscrive la domanda; nel caso di condomini la domanda deve essere sottoscritta dall'Amministratore;

c) nel caso di più contitolari rappresentati dall'Amministratore di cui al punto precedente, la domanda può essere sottoscritta da tutti i contitolari o da un solo rappresentante degli stessi;

d) l'ubicazione e la determinazione della porzione di suolo o spazio pubblico o del bene che si richiede di occupare;

e) la superficie o estensione lineare che si intende occupare;

f) la durata e la frequenza per le quali si richiede l'occupazione;

g) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire.

3. La domanda deve essere corredata dei documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sono ammesse nei casi previsti dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n.15 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 9  
ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

1. Le domande di occupazione sono assegnate all'Ufficio Tecnico Comunale, per l'istruttoria e la definizioni delle stesse.
2. Il responsabile del Servizio, in sede di istruttoria, può richiedere all'interessato entro 15 giorni dalla presentazione della domanda, eventuali integrazioni documentali.
4. Il termine per la conclusione del procedimento è di 30 giorni per le permanenti e 15 giorni per le temporanee.
5. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'art.8, comma 2);
  - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo alle quali è subordinata la concessione;
  - c) la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione;
  - d) l'obbligo di corrispondere il canone di concessione;
  - e) l'obbligo di osservare quanto previsto dal presente regolamento.

Art.10  
RILASCIO DELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale previo versamento da parte del richiedente dei seguenti oneri:
  - marca da bollo
  - deposito cauzionale in presenza di occupazioni che possano arrecare danni alle strutture pubbliche
  - ricevuta versamento canone di concessione.
2. L'entità della cauzione è stabilita di volta in volta dall'Ufficio Tecnico Comunale, tenuto conto della particolarità dell'occupazione interessante il corpo stradale, le aree e le strutture pubbliche, nonché dell'eventuale spese necessarie per la rimozione delle opere eseguite per il e durante il periodo della concessione. La cauzione, non fruttifera di interessi, resta vincolata al corretto espletamento di tutti gli adempimenti imposti dal provvedimento amministrativo ed è restituita entro il termine di 60 giorni dalla data di verifica da parte dello stesso ufficio della regolare esecuzione dell'occupazione e dell'inesistenza di danni.

Art.11  
OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia nonché, quelle specifiche nell'atto di concessione ed in particolare ha l'obbligo di:
  - a) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione

di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;

- b) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza urbana l'atto che legittima l'occupazione;
- c) sollevare il Comune da qualsiasi responsabilità o danno nei confronti dei terzi per effetto dell'occupazione;
- d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
- e) versamento del canone alle scadenze previste.

## Art. 12 SUBENTRO NELLA CONCESSIONE

1. Il provvedimento di concessione all'occupazione permanente o temporanea del suolo o dello spazio pubblico ha carattere personale e, pertanto, non ne è ammessa la cessione ad altri.
2. Nell'ipotesi in cui il titolare della concessione trasferisca a terzi l'attività in relazione alla quale è stata concessa l'occupazione, il subentrante è obbligato ad attivare non oltre sessanta giorni dal trasferimento, il procedimento per il rilascio della nuova concessione, proponendo all'Amministrazione apposita domanda con l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 8.
3. Nella stessa domanda devono essere indicati gli estremi della precedente concessione rilasciata per l'attività rilevata.
4. Nel caso di passi carrabili la volturazione della concessione e' fatta automaticamente dall'Ufficio Tributi in base alla comunicazione del subentrante o del cedente.

## Art. 13 DECADENZA ED ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE

1. Sono causa di decadenza della concessione:

- a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali altri diritti dovuti, nei termini previsti;
- b) l'uso improprio o diverso da quello previsto dalla concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso.

2. Sono causa di estinzione della concessione:

- a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
- b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario.

#### Art.14

### MODIFICA, SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

1. L'Amministrazione Comunale può, in qualsiasi momento per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

#### Art.15

### RINNOVO DELLA CONCESSIONE

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le concessioni temporanee possono essere prorogate.
2. Le occupazioni permanenti si intendono rinnovate con il versamento del canone. In caso di rinuncia da parte del concessionario va fatta comunicazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di cessazione.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare almeno 7 giorni prima della scadenza, domanda di proroga al comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga e i motivi della richiesta.

#### Art.16

### ANAGRAFE DELLE CONCESSIONI

1. L'Ufficio Tecnico provvede a registrare i provvedimenti di concessione seguendo l'ordine cronologico della data del rilascio. Lo stesso ufficio provvede, altresì, a registrare le date di scadenza dei predetti provvedimenti nonché le loro eventuali variazioni.
2. L'Ufficio Tecnico provvede a trasmettere copia dei provvedimenti di concessione all'Ufficio Tributi ogni mese.

#### Art.17

### COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

1. Coloro che esercitano il commercio in forma itinerante su aree pubbliche e che sostano solo il tempo necessario a consegnare la merce e a richiedere il prezzo, non sono obbligati a richiedere la concessione per l'occupazione.



### TITOLO III - TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE

#### Art. 18

#### PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DI OCCUPAZIONE PERMANENTI

##### a) Passi carrabili. Definizione:

- Sono considerati passi carrabili, ai fini dell'applicazione del canone di concessione, quei manufatti costruiti, anche senza titolo, sul suolo pubblico, come definiti dal D.Lvo 285/92, aventi la specifica funzione di facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata. I semplici accessi che si aprono direttamente sul suolo pubblico, sprovvisti di qualsiasi manufatto, non danno luogo all'applicazione del canone.

- La superficie del passo carrabile è quella risultante dal relativo atto di concessione, ovvero l'ampiezza del manufatto per la profondità convenzionale di un metro.

Ove non vi sia più interesse ad utilizzare il passo carrabile, può essere avanzata richiesta all'amministrazione di abolizione del passo. Le spese di messa in pristino dell'assetto stradale sono a carico del richiedente

- Ogni passo carrabile autorizzato deve essere individuato con l'apposito segnale.

Il segnale di passo carrabile e' fornito dall'Ufficio Tecnico, al momento del rilascio dell'autorizzazione, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese.

##### b) Occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo in genere.

- Le occupazioni del sottosuolo e del soprasuolo pubblico con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto, sono calcolate, ai fini della determinazione del canone, in base alla lunghezza in metri lineari.

- Per le occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi si applica quanto previsto dall'art. 63 comma 2 lett. f n) 1. del D.L.vo 466/97

- Per le occupazioni di spazi pubblici con tende, cartelloni ed altri mezzi pubblicitari, la superficie di riferimento ai fini del canone è data dalla loro proiezione al suolo.

##### c) Occupazione di aree destinate a parcheggi.

- Per le occupazioni di aree destinate a parcheggi, concesse in gestione a terzi, la superficie di riferimento è quella complessivamente destinata al medesimo pubblico servizio o comunque quella risultante dall'atto di concessione.

##### d) Occupazione di aree mercatali.

- Per le occupazioni permanenti effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con apposito provvedimento di concessione, rilasciato in aggiunta a quello previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112, recante "Norme in materia di commercio su aree pubbliche", e relativo regolamento di esecuzione.

##### e) Occupazioni di sottosuolo con serbatoi e impianti di distribuzione di carburanti.

- Per le occupazioni di sottosuolo pubblico con soli serbatoi il canone viene stabilito in entità fissa per ciascun di essi, indipendentemente dalla capacità dello stesso.

- Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti la superficie di riferimento per la determinazione del canone è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività risultante dal provvedimento di concessione, non avendo in tale fattispecie, nessuna rilevanza le occupazioni realizzate con le singole colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei ed altre strutture del servizio.

#### Art. 19

### PARTICOLARI TIPOLOGIE E CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLE SUPERFICI DI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

a) Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo in genere.

- Per la determinazione del canone, valgono gli stessi criteri di individuazione dell'entità dell'occupazione stabiliti innanzi al punto 1), lett.b), del presente articolo. E' tuttavia consentito, per le attività che danno luogo ad occupazioni a sviluppo progressivo (ad es. manutenzione, posa di cavi e condutture, ecc.), richiedere il rilascio di uno specifico atto di autorizzazione recante la previsione delle modalità, dei tempi e dell'entità delle occupazioni nelle loro varie fasi di sviluppo.

b) Occupazioni nei mercati settimanali.

- Per i mercati settimanali, individuati con specifici atti deliberativi, il cui svolgimento è regolato da apposito regolamento, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione rilasciato ai singoli operatori commerciali.

c) Spettacoli viaggianti e commercio in forma itinerante.

- Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile ai fini del canone è quella risultante dall'atto di autorizzazione. Per le varie fasi dell'allestimento, svolgimento dello spettacolo e smantellamento delle relative strutture, può essere richiesta e rilasciata l'autorizzazione a sviluppo progressivo dell'occupazione.

Nelle occupazioni di cui sopra non sono computabili quelle realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

***Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, a prescindere dalla superficie occupata e dalla tipologia dell'attività commerciale, viene stabilito un canone fisso giornaliero. (modifica inserita con delib. consiliare n. 9/2009)***

d) Occupazioni con impalcature e cantieri per l'esercizio dell'attività edilizia.

- Per le occupazioni con impalcature, ponteggi, ecc., finalizzate all'esercizio dell'attività edilizia, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella corrispondente allo sviluppo orizzontale al suolo di tali strutture, ovvero a quello maggiore risultante dall'atto di autorizzazione.

Al medesimo atto di autorizzazione occorre far riferimento per la individuazione della superficie concessa per uso cantiere.

3. Per la determinazione del canone si fa riferimento all'occupazione effettiva espressa in mq. o ml.

## Art.20

### CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL CANONE

1. I criteri per la determinazione della tariffa del canone sono individuati dal comune sulla scorta degli elementi di seguito indicati:

a) classificazione delle strade in due categorie;

b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;

c) durata dell'occupazione;

d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;

e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione ed alle modalità di occupazione.

2. Le tariffe per la determinazione del canone per le diverse tipologie di occupazione sono indicate, in prima applicazione, nell'Allegato B del presente Regolamento.

## Art.21

### DELIBERAZIONE TARIFFE

1. Le tariffe di base sono aggiornate dalla Giunta Municipale entro i termini di approvazione del bilancio ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno di competenza del bilancio preventivo..

2. In caso di mancata deliberazione rimangono in vigore le vecchie tariffe.

## Art. 22

### CLASSIFICAZIONE DELLE STRADE

1. Ai fini dell'applicazione, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi sovrastanti e sottostanti, le strade ed aree del comune sono classificate in n.2 categorie: con riferimento al Piano Regolatore Generale vigente presso questo Comune, la 1<sup>a</sup> cat. Riguarda le strade e le aree ricadenti nel centro storico; la 2<sup>a</sup> quelle ricadenti in zone diverse del centro storico.

2. Alle strade ed aree appartenenti alla 1<sup>a</sup> categoria viene applicata la tariffa di base.

3. La tariffa per le strade ed aree di seconda categoria è ridotta in misura del 30% per cento rispetto alla 1<sup>a</sup>.

## Art.23

## COEFFICIENTI DA APPLICARE ALLA TARIFFA DELLA DETERMINAZIONE DEL CANONE

Sulla base dei criteri indicati dall'art.63 del D.L. 446/97 alla tariffa di base come sopra stabilita, si applicano i seguenti coefficienti per la determinazione del canone:

### **1 - TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE**

a) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea di suolo pubblico (chioschi, casotti, aree mercatali, parcheggi privati, passi carrabili, accessi anche a raso, esposizione di merci, mezzi pubblicitari, pensiline, ecc. appoggiati o infissi al suolo).

b) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di soprasuolo pubblico (tende parasole, insegne, pensiline, cavidotti, elettrodotti e simili, ecc. non appoggiati o infissi al suolo).

c) occupazione a qualsiasi scopo effettuata, sia permanente che temporanea, di sottosuolo pubblico (cavidotti, condotte e tubazioni interrati, cunicoli sotterranei, cisterne, serbatoi, ecc.).

### **COEFFICIENTI**

a) suolo pubblico	coeff. 1,00
b) soprasuolo	coeff. 0,60
c) sottosuolo	coeff. 0,50

### **2- VALORE AREA SOTTRATTA ALLA COLLETTIVITA'**

a) Centro storico di Cassaro (Come da P. R. G .vigente presso il Comune)

b) Altre zone del Comune

### **COEFFICIENTI**

a)	coeff. 1,30
b)	coeff. 1,20

### **3 - VALORE ECONOMICO DELL'OCCUPAZIONE**

a) attività economiche commerciali, pubblici esercizi e mercati

b) attività economiche artigianali e industriali.

c) altre attività

## **COEFFICIENTI**

a)	coeff. <b>0,90</b>
b)	coeff. <b>0,85</b>
c)	coeff. <b>0,80</b>

**FORMULA DI CONTEGGIO DEL CANONE** (Tariffa base x coefficiente di tipologia occupazione x coefficiente di valore area sottratta alla collettività x coefficiente valore economico retraibile dalla attività svolta = canone annuo o giornaliero)

### Art.24

#### **CRITERI PARTICOLARI DI DETERMINAZIONE DEL CANONE PER OCCUPAZIONI REALIZZATE DA AZIENDE EROGATRICI DI PUBBLICI SERVIZI**

1. Per le occupazioni permanenti realizzate da aziende erogatrici di pubblici servizi con cavi e condutture soprastanti e sottostanti il suolo comunale nonché con impianti e manufatti di vario genere, compresi pozzetti, camerette di manutenzione, cabine ecc., la misura complessiva del canone annuo è determinata, come segue:

- €0,77 per utente.

2. In ogni caso la misura del canone annuo non può essere inferiore a €516,46. La medesima misura di €516,46 è dovuta complessivamente per le occupazioni di cui al comma 1, realizzate per l'esercizio di attività strumentali ai pubblici servizi.

### Art.25

#### **DURATA DELLE OCCUPAZIONI**

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio e cessazione delle stesse e non soggetto ad alcun frazionamento. La scadenza delle stesse è al 31 dicembre di ciascun anno e si intende tacitamente rinnovata per l'anno successivo qualora non intervenga rinuncia entro il 31 dicembre dell'anno in corso.

2. Le occupazioni permanenti possono essere concesse per durata pluriennale.

3. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie nella tariffa allegata al presente Regolamento, rapportato a giorno ed in base alla superficie occupata, per la durata riportata nell'atto di concessione. Alla scadenza può essere rinnovata con le modalità di cui al presente art. 15.

Art. 26  
AGEVOLAZIONI

1. Per i passi carrabili di ogni tipo, indipendentemente dall'utilizzo, la tariffa ordinaria è ridotta del 50% per cento, (si applica il coefficiente valore area 1,30 e coefficiente valore economico 0,9).
2. Per le occupazioni dei mercati la tariffa ordinaria (occupazione temporanea) è ridotta del 70%
3. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia la tariffa ordinaria (occupazione temporanea) e' ridotta del **50%**.*(modifica inserita con delib. consiliare n. 9/2009)*
4. Per le occupazioni poste in essere con installazione di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi la tariffa ordinaria (occupazione temporanea) è ridotta del 90%.
5. Per le occupazioni poste in essere con istallazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei mestieri girovaghi la superficie eccedente i 1000 metri quadrati è conteggiata al 10%.
6. Per le occupazioni con concessione pluriennale che rivestono carattere d'interesse economico-sociale la tariffa ordinaria è ridotta sino al 90 %.
- 7. Per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività commerciale la tariffa ordinaria (occupazione temporanea) e' ridotta del 35%**.*(modifica inserita con delib. consiliare n. 9/2009)*

Art.27  
ESCLUSIONI

1. Sono escluse dal canone, purchè debitamente autorizzate:
  - a) le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti il suolo, con insegne, tende e simili, purchè non vi siano appoggi al suolo;
  - b) le occupazioni realizzate per iniziative patrocinate dal Comune anche congiuntamente a terzi;
  - c) le occupazioni che non si protraggano per più di sessanta minuti, o per le quali non è comunque richiesto un atto di concessione da parte del comune;
  - d) le occupazioni per i parcheggi e gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
  - e) le occupazioni a qualsiasi titolo effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Provincie, dai Comuni e loro consorzi; da enti religiosi per l'esercizio dei culti ammessi nello Stato, dalle ONLUS e dalle altre associazioni che non hanno un riconoscimento ONLUS, ma gravitano nel campo sociale, sportivo, sanitario, culturale, di ricerca scientifica, tutela dei diritti civili e dell'ambiente.
  - f) le occupazioni realizzate con impianti adibiti a sevizi pubblici per cui sia prevista la loro devoluzione gratuita al Comune alla scadenza della concessione;
  - g) le tabelle indicative degli orari dei servizi pubblici di trasporto; le tabelle che interessano la circolazione stradale;

h) le occupazioni temporanee effettuate da soggetti che per statuto non conseguono scopo di lucro, che promuovono manifestazioni od iniziative di carattere politico, sportivo o per scopi benefici;

i) le occupazioni temporanee per la posa di condutture, cavidotti e di impianti per i servizi pubblici e collettivi per i quali si determina successivamente una occupazione permanente da assoggettare a canone;

l) i passi carrabili al servizio di abitazioni di residenti con all'interno della famiglia soggetti portatori di handicap;

m) le occupazioni temporanee con tende, ombrelloni o simili posti a copertura di aree pubbliche occupate già assoggettate al pagamento del canone, nonché gli striscioni pubblicitari attraversanti le strade, festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose;

n) occupazioni temporanee e permanenti con preinsegne pubblicitarie;

o) sosta di autocaravans e roulotte nelle aree a ciò predisposte;

p) occupazioni con ponti, steccati, scale e pali di sostegno per lavori di riparazione, manutenzione o abbellimento, di infissi, pareti e coperture di durata non superiore ad una giornata.

q) i balconi, i poggiali, le verande, le grondaie, i rilievi e gli stucchi ornamentali degli edifici, purchè costruiti in conformità alle disposizioni regolamentari, nonchè i fari o globi illuminati posti all'esterno dei negozi.

r) occupazioni in aree cimiteriali;

s) le occupazioni realizzate con autoveicoli destinati al servizio di trasporto pubblico di linea negli spazi a ciò destinati dal Comune;

t) le occupazioni di sottosuolo comunque realizzate con innesti od allacci di qualsiasi tipo, anche ad impianti di erogazione di pubblici servizi, con l'eccezione delle occupazioni previste dall'articolo 24;

u) le occupazioni realizzate per il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani e per tutte le raccolte differenziate a questo correlate.

v) le occupazioni di singoli cittadini per condutture di impianti per i servizi pubblici effettuate dal luogo di installazione dell'azienda erogatrice all'immobile.

z) occupazioni permanenti di spazi che consentono l'accesso all'ingresso di abitazioni dichiarate inagibili.

## TITOLO VI - VERSAMENTO DEL CANONE

### Art.28

#### VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto ad anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito all'atto del rilascio della concessione, la cui validità è condizionata alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione, il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno di sabato o festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale utile successivo.
4. Il versamento del canone va effettuato al Comune di Cassaro mediante versamento sul conto corrente postale, utilizzando l'apposito bollettino al medesimo intestato, con arrotondamento €0,50 per difetto o per eccesso.
5. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. A richiesta del titolare della concessione è ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali, scadenti ciascuna nell'ultimo giorno del primo mese del trimestre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore a € 250,00, dietro pagamento del 6% annuo d'interesse.

### Art.29

#### VERSAMENTO DEL CANONE PER LE OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo dell'occupazione. Come per le occupazioni permanenti, qualora l'importo del canone risulti superiore a €250,00, a richiesta del titolare della concessione, lo stesso può essere corrisposto in un massimo di quattro (4) rate entro i termini di validità della concessione stessa, dietro pagamento del 6% annuo d'interesse.

Il versamento va effettuato al Comune di Cassaro sul conto corrente postale con l'apposito bollettino.

Per le occupazioni temporanee in fiere e mercati dove non necessita concessione, il versamento e' effettuato direttamente all'agente di P.M. che ne rilascia ricevuta e lo versa poi al Comune



## **TITOLO VII - ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA, RIMBORSI E NORME SANZIONATORIE**

### **Art. 30**

#### **ACCERTAMENTI, RISCOSSIONE COATTIVA E RIMBORSI**

1. L'Ufficio Tributi controlla i versamenti effettuati e sulla base degli elementi in suo possesso, risultanti dal provvedimento di concessione, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo dandone comunicazione all'interessato. Nella comunicazione sono indicate le modalità e i termini per la regolarizzazione dei versamenti.
2. L'Ufficio Tributi provvede, in caso di parziale o omesso versamento, alla notifica, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, di appositi avvisi con invito ad adempiere nel termine di sessanta (60) giorni.
3. La riscossione coattiva del canone dovuto e non pagato alle scadenze fissate nel presente regolamento avviene coattivamente con le modalità stabilite dalla normativa vigente.
4. In caso di affidamento a terzi del servizio, il procedimento di riscossione coattiva indicato nel comma 3) è svolto dal concessionario.
5. Gli interessati possono richiedere, con apposita istanza rivolta all'Amministrazione, le somme o le maggiori somme, versate e non dovute nel termine di 3 anni dalla data del pagamento o da quella in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso.

### **Art. 31**

#### **SANZIONI**

1. La sanzione per le violazioni alle disposizioni contenute nel presente regolamento sono punite con l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:
  - 10% del canone corrisposto con un minimo di €10,00 = per i versamenti tardivamente effettuati oltre trenta giorni dalla scadenza e non oltre il novantesimo giorno, oltre agli interessi di cui agli artt. 28 e 29;
  - 40% del canone dovuto con un minimo di € 20,00 = per i versamenti tardivamente effettuati oltre il novantesimo giorno, oltre agli interessi di cui agli artt. 28 e 29;
2. Per le occupazioni abusive viene applicata un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50% considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.
3. Per le occupazioni abusive viene applicata la sanzione amministrativa nella misura del 100% del canone risultante, ferme restando le sanzioni accessorie stabilite dall'art. 20 commi 4 e 5 del D.Lgs. 285/92.
4. Le occupazioni di suolo pubblico o di aree e spazi pubblici prive della necessaria concessione sono punite con l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2 e 3. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore e sono recuperate con il procedimento di riscossione coattiva previsto nell'art. 30 del presente Regolamento.

5. Il mancato pagamento nei termini stabiliti comporta l'applicazione, oltre alle eventuali sanzioni previste, degli interessi legali calcolati sul canone giorno per giorno.

Art. 32  
AUTOTUTELA

1. Il Comune con provvedimento del responsabile del servizio al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 53, comma 5, lett. b) del D.L.vo 15.12.1997 n.446 può annullare totalmente o parzialmente l'atto ritenuto illegittimo.

2. Anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo il funzionario procede all'annullamento del medesimo nei casi di palese illegittimità dell'atto.

Art.33  
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il responsabile preposto al servizio a cui fa capo l'Ufficio Tributi competente all'applicazione del canone provvede all'esercizio dell'attività organizzativa e gestionale di detto onere, sottoscrive i relativi atti, compresi quelli che autorizzano rimborsi, e ne dispone la notifica.

2. E' facoltà del responsabile, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, affidare singoli procedimenti ad altri dipendenti facenti parte della propria struttura organizzativa.

## **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Art. 34

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno 2004 e sostituisce il precedente regolamento deliberato dal CC con deliberazione n. 43 del 29/4/1994 e deliberazione 30 del 12/04/1995.
2. Ai sensi dell'art. 64 comma 1) del D.Lvo 446/97 le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate anteriormente alla data dalla quale ha effetto il presente Regolamento sono rinnovate automaticamente, semprechè le stesse non siano in contrasto con le disposizioni contenute nel regolamento medesimo.
3. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, valgono le disposizioni di legge.

### **ALLEGATI AL REGOLAMENTO:**

ALLEGATO A Classificazione delle strade (come da P.R.G.: - centro storico  
- altre zone)

ALLEGATO B Tariffe

## ALLEGATO B

### 1. OCCUPAZIONI PERMANENTI.

a) per le occupazioni permanenti di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa annua per metro quadrato o metro lineare, è la seguente:

Occupazione del suolo.

- I categoria.....€ 15,00 oltre I.V.A. dovuta per legge
- II categoria..... € 10,00 oltre I.V.A. dovuta per legge

b) per le occupazioni di sottosuolo con soli serbatoi di qualsiasi genere, la tariffa unica per ciascuno di essi, indipendentemente dalla capacità e categoria di occupazione, è di **euro 150,00 oltre I.V.A.**

### 2. OCCUPAZIONI TEMPORANEE.

a) per le occupazioni temporanee di suolo e spazi pubblici, la misura di tariffa a giorno per metro quadrato o metro lineare, con esclusione delle occupazioni realizzate dalle aziende erogatrici di pubblici servizi, è di euro 0,52, così ripartita fra le due categorie :

I categoria  
euro 0,52

II categoria  
euro 0,36

***b) Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, a prescindere dalla superficie occupata e dalla tipologia dell'attività commerciale, la misura del canone fisso giornaliero è di €5,00 comprensivo di I.V.A. (modifica inserita con delib. consiliare n. 9/2009)***